

DICHIARAZIONI

Approvati i modelli dichiarativi 2019

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, i seguenti **modelli** con le relative **istruzioni**:

- [modello di dichiarazione Iva 2019](#),
- [modello Iva 74 bis](#),
- [modello 770/2019](#),
- [modelli 730, 730-1, 730-2](#) per il sostituto d'imposta, **730-2** per il Caf e per il professionista abilitato, **730-3, 730-4, 730-4 integrativo**,
- [modello Cupe 2019](#),
- [modello Certificazione Unica 2019](#).

Con specifico riferimento al [modello Iva 2019](#) le principali **novità** riguardano i campi della dichiarazione finalizzati ad accogliere i dati che dovranno dichiarare i contribuenti che, a partire dal **1° gennaio 2019**, parteciperanno a un **gruppo Iva**.

Interesse presentano inoltre le [istruzioni indicate al modello](#), con riferimento al **quadro VL**.

QUADRO VL L'QUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'Iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2) ovvero	,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00
VL30 Ammontare IVA periodica		1	,00
	IVA periodica dovuta	2	,00
	IVA periodica versata	3	,00
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00
VL32 IVA A DEBITO ovvero		,00	
VL33 IVA A CREDITO			,00

Concentrando l'attenzione sul **rigo VL 30**, come in passato previsto, deve essere indicato:

- nel **campo 2**, l'**ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta**, il quale è pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle **liquidazioni periodiche Iva** relative al 2018, al quale va aggiunto l'importo dell'**acconto** dovuto,

- nel **campo 3**, il totale dei **versamenti periodici**, compreso l'**acconto Iva** e gli **interessi trimestrali**, nonché le eventuali imposte versate a seguito di **ravvedimento**.
- nel **campo 1**, infine, deve essere riportato il **maggiore** tra l'importo indicato nel **campo 2** e quello indicato nel **campo 3**.

Le istruzioni diffuse ieri precisano ulteriormente che nel **campo 3** deve essere compreso anche l'ammontare dell'**Iva periodica**, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle **comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato**, ai sensi dell'[articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#), riguardanti le **comunicazioni delle liquidazioni periodiche** di cui all'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#).

Più precisamente, deve essere indicata nel richiamato campo la quota d'imposta dei **versamenti effettuati** con **codice tributo 9001** (al netto di sanzioni e interessi) e **anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione** e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

L'importo indicato nel **rigo VL30**, come in passato, andrà quindi ad abbattere l'Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo nel **rigo VL3 (imposta dovuta)**, oppure andrà ad incrementare il **credito** indicato nel **rigo VL4 (imposta a credito)**.

Il totale dell'**Iva a debito** andrà quindi indicato nel **rigo VL32**, mentre, se l'importo complessivo risulta a credito, le somme andranno indicate nel **rigo VL33**.

Le istruzioni precisano però che, nel calcolare la differenza tra importi a credito e importi a debito, non possiamo considerare il totale indicato nel **campo 1** del modello VL30, ma quanto indicato nel **campo 3** dello stesso **rigo VL30** (ovvero l'Iva periodica versata).

Nel **calcolo del credito** emergente dalla dichiarazione, infatti, **occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati**. Se da tale calcolo emerge un importo negativo il **rigo VL33** non deve essere compilato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ NORMATIVE ED INTERPRETATIVE